

AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI IN USO AD AZIENDA ISOLA PROCEDURA RISERVATA ALLE COOP. SOCIALI DI TIPO B)
Periodo: 01/01/2023–31/12/2024 (con opzione di proroga per ulteriori due anni)
CIG: 954826123E

TITOLO I INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

ART.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E SOPRALUOGO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, e di sanificazione (di seguito più genericamente indicato come "servizio di pulizia") giornaliera e periodica delle superfici piane e verticali relative agli immobili, impianti ed alle attrezzature, apparecchiature ed arredi in uso nella sede di Azienda Isola (sito in via G.Bravi 16 – Terno d'Isola) e presso l'immobile sede di "Spazio Autismo" (sito in via Legionari di Polonia a Ponte San Pietro, indicati nel successivo art.2 del presente capitolato, nonché la ricarica dei materiali di consumo presso i servizi igienici delle strutture oggetto del servizio di pulizia. Tali materiali saranno forniti all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve eseguire il servizio richiesto con propria organizzazione e gestione, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente da Imprese di Pulizia e Multiservizi, e in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie sull'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali. La superficie calpestabile complessiva per tutti gli stabili indicati nel successivo art.2 è stabilita in circa mq. 610.


I concorrenti, al fine di valutare gli adempimenti per assicurare tutte le attività strumentali necessarie all'espletamento dell'oggetto negoziale nonché la prestazione dei servizi indicati nel presente Capitolato, potranno visionare in orario di ufficio (9,00/12-14/16,30 dal lunedì al giovedì), a propria cura e spese, gli edifici. A tal fine dovrà essere inviata, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il termine di scadenza per la ricezione delle offerte, tramite la piattaforma Sintel, la richiesta di sopralluogo che dovrà riportare: • l'indicazione degli edifici da visitare • il/i giorno/i previsti per la visita • il nominativo delle persone incaricate (massimo due) con relativo documento di identità valido.

Il Settore preposto sempre tramite la piattaforma Sintel rilascerà apposita autorizzazione per l'accesso agli edifici richiesti. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo

ART. 2 - SEDI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia degli immobili di seguito indicati:

Locali	Ubicazione	Mq
piano terreno: atrio – ingresso - scale	Via G.Bravi – Terno d'Isola	Mq. 10
piano primo: uffici – disimpegni – corridoio – servizi igienici	Via G.Bravi – Terno d'Isola	Mq. 200
piano secondo: uffici – disimpegni -corridoio -servizi igienici	Via G.Bravi – Terno d'Isola	Mq. 200
Spazio autismo +ex.cag: - piano unico – saloni - stanze attività - cucina - servizi igienici	Via via Legionari di Polonia – Ponte San Pietro	Mq. 200



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

ART. 3 - DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

1. La durata dell'appalto è di anni due (2) dal 01/01/2023 al 31/12/2024. La stazione appaltante, alla scadenza del contratto, previa valutazione della qualità del servizio prestato dall'appaltatore, si riserva la facoltà di proroga del contratto per ulteriori due (2) anni, con decorrenza dall'01/01/2025 e termine il 31/12/2026.

2. L'impresa aggiudicataria, qualora l'amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto all'aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali per un periodo di mesi uno (1) successivo alla scadenza ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016.

3. L'importo a base di gara, per l'intera durata prevista (01/01/2023-31/12/2024), al netto dell'IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 35.000,00.

L'importo complessivo del servizio considerando anche l'eventuale periodo di proroga di ulteriori due anni (2025-2026) è di € 70.000,00 oltre IVA al 22%. comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

4. L'ammontare dell'appalto è stato stimato attraverso valutazioni previsionali, con proiezione dei dati rilevati negli anni precedenti e tenendo conto del costo orario stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo di cui alle tabelle approvate con D.D. n. 7/2020 del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante ha stimato il costo della manodopera per l'intera durata dell'appalto sulla base del costo orario riportato nella tabella relativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, di cui al D.D. n. 7/2020 del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 4- ESTENSIONE DEL CONTRATTO O RIDUZIONE DEL CONTRATTO

Su specifica richiesta scritta della Stazione appaltante, l'Appaltatore deve assicurare il servizio di pulizia, anche in presenza di modifiche a superfici e frequenze previste dal contratto. L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 (20%) da parte della Stazione Appaltante, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Impresa. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere ad una nuova procedura di affidamento del servizio per gli stabili non compresi nella presente procedura, senza obbligo alcuno nei confronti dell'Appaltatore.

ART.5 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO


L'appaltatore dovrà nominare un responsabile del servizio che dovrà: - organizzare e coordinare tutte le attività previste; - custodire le chiavi dei locali in cui viene espletato il servizio; -controllare le attività effettuate per l'emissione della relativa fattura.

ART.6- PRESTAZIONI DEL SERVIZIO - ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI- MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

6.1) Elenco edifici:

I locali e le superfici indicative oggetto del presente appalto sono i seguenti:

Locali	Ubicazione	Mq	Cadenza pulizie
piano terreno: atrio – ingresso - scale	Via G.Bravi – Terno d'Isola	Mq. 10	Alla bisogna



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

piano primo: uffici – disimpegni – corridoio – servizi igienici	Via G.Bravi – Terno d'Isola	Mq. 200	Settimanale (2 accessi)
piano secondo: uffici – disimpegni - corridoio -servizi igienici	Via G.Bravi – Terno d'Isola	Mq. 200	Settimanale (2 accessi)
Spazio autismo +ex.cag: - piano unico – saloni - stanze attività - cucina - servizi igienici	Via via Legionari di Polonia – Ponte San Pietro	Mq. 200	Settimanale (2 accessi)

Le superfici indicate sono approssimative: è in ogni caso a carico dei concorrenti, a loro esclusivo rischio e responsabilità, l'onere di verificare, con apposito sopralluogo (con le modalità indicate al precedente art.1) le superfici, la tipologia dei rivestimenti, le strutture, gli infissi ed ogni altro elemento che possa incidere sull'offerta sia in ordine al tempo da dedicare alle imprese di pulizia, sia in ordine ai detergenti più idonei ed alle attrezzature necessarie.

L'Impresa in accordo con la Stazione appaltante definisce giorni orari per gli interventi di pulizia nei limiti dei montepre come definiti all'art.6 della lettera d'invito. le prestazioni dovranno, comunque, essere rese in modo da non intralciare il normale funzionamento del lavoro negli uffici, e delle attività nel servizio Spazio Autismo, pertanto, gli interventi di pulizia si svolgeranno negli orari di chiusura degli uffici e del servizio presso Spazio Autismo.

Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente capitolato, oltre che in eventuali prescrizioni verbali o scritte impartite dal Committente.

Posto che dovrà essere comunque garantito un adeguato livello di pulizia dei locali individuati dal presente articolo sono richieste 2 tipologie di prestazioni a cadenza come di seguito meglio specificate

6.2) Interventi Continuativi Pulizie Ordinarie

➤ Sede aziendale - Terno d'Isola:

Interventi Settimanali (due/tre volte a settimana) durante orario di chiusura uffici:

- Pulizia e disinfezione dei locali toilette e servizi igienici con prodotti disinfettanti, lavaggio dei sanitari;
- Lavaggio pavimenti di tutti gli uffici (primo/secondo piano);
- Pulizia ad umido di mobili, scrivanie, superfici e fotocopiatrici;
- Svuotatura cestini porta rifiuti, e raccolta differenziata;
- Svuotatura portaceneri all'ingresso dello stabile
- Pulizia scale
- fornitura nei servizi igienici, di materiali di consumo quali rotoli di carta, salviette, sapone, ecc.;


Interventi Mensili (una volta) - Durante orario di chiusura uffici:

- Lavaggio scale
- Pulizia vetri ed infissi e porte interne ed esterne
- Pulizia armadi uffici (piano primo/secondo)

➤ Sede Spazio Autismo - Ponte San Pietro

Interventi Continuativi /Pulizie Ordinarie – Settimanali (due volte a settimana) Durante orario di chiusura Spazio

- Pulizia e disinfezione dei locali: cucina, saloni, toilette e servizi igienici con prodotti disinfettanti, lavaggio dei sanitari;
- Lavaggio pavimenti;
- Pulizia ad umido di mobili, scrivanie, superfici;



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

- Svuotatura cestini porta rifiuti, e raccolta differenziata;

Interventi Mensili (una volta) - Durante orario di chiusura Spazio

- Pulizia vetri ed infissi e porte interne ed esterne;
- Pulizia armadi

L'Impresa dovrà inoltre procedere, senza alcun onere a carico di Azienda alla fornitura del materiale per i servizi igienici in particolare: -carta igienica - cartemani - sapone liquido, disinfettanti per superfici;

L'appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo la regolamentazione e le condizioni vigenti durante il contratto; attualmente è prevista la differenziazione tra umido, carta, vetro, plastica e rifiuti indifferenziati con conferimento dei rifiuti in appositi contenitori e loro esibizione sul ciglio della strada per il passaggio di raccolta e successivo ritiro dei contenitori presso le sedi e giorni indicati dalle amministrazioni comunali per la raccolta.

L'appaltatore dovrà quindi provvedere allo sgombero dei rifiuti derivante dallo svuotamento dei cestini/contenitori presenti presso le varie sedi la cui differenziazione di tipologia di rifiuto è già operata da parte del personale delle strutture, e a mezzo di raccolta in appositi sacchi, al solo conferimento degli stessi nei punti di raccolta individuati presso i singoli immobili per le incombenze di cui al precedente capoverso.

6.3) Interventi straordinari (o a chiamata): Sono gli interventi di pulizia non programmabili a carattere non continuativo da eseguirsi nelle aree previste dall'art.3 della lettera d'invito in occasione di: - particolari ricorrenze, convegni, manifestazioni; - trasferimenti e traslochi; - redistribuzione o ridefinizione dell'uso dei locali; - opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; - eventi imprevisi quali perdite di impianti idrici, igienico sanitari, allagamenti conseguenti ad eventi atmosferici, - sanificazioni;

sono ricompresi altresì: - piccoli spostamenti di arredi d'ufficio, -minime attività di redistribuzione degli arredi


Per le suddette prestazioni si attingerà al monteore (per un max. di 72h nel biennio) come definito nella lettera d'invito.

Gli interventi verranno richiesti, telefonicamente o a mezzo e-mail, al massimo entro 24 ore precedenti il momento di effettuazione. In tal caso l'Appaltatore dovrà allegare un prospetto delle ore di lavoro effettuate e le unità di personale impiegato. La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di stabilire i tempi ed i mq. effettivi da sottoporre ad attività di pulizia.

I lavori dovranno essere eseguiti accuratamente ed a perfetta regola d'arte al fine di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le tinteggiature, i mobili, i vetri, le cornici, le macchine elettriche ed elettroniche da ufficio, le attrezzature e tutti gli altri oggetti esistenti nei locali. La valutazione in proposito è riservata a giudizio insindacabile dell'Azienda

6.4) Modalità di esecuzione del Servizio: l'Impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio presso le sedi indicate nell'art.6.1 del presente Capitolato, a proprio rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla mano d'opera, alla fornitura del materiale e delle necessarie attrezzature nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti. Le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento in ottemperanza dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. pubblicati sulla GURI n. 42 del 19.02.2021 e della Relazione di accompagnamento. Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento con l'indicazione del nominativo e la ragione sociale dell'aggiudicatario e indossare apposita divisa e DPI del caso. Si precisa che, nei limiti dell'occorrenza all'esecuzione dell'appalto, resta a carico di Azienda la fornitura di acqua, energia elettrica. Si fa presente che l'Azienda potrà mettere a disposizione unicamente zone-ripostiglio non atte a contenere carrelli pulizie di grandi dimensioni. Non saranno altresì assegnabili locali spogliatoio.

L'affidatario si assume la completa responsabilità della custodia delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro depositato e del loro uso. Azienda non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni o furti



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

degli stessi. Azienda si riserva altresì di effettuare verifiche e controlli sulle schede giornaliere di presenza (orari) e sulle attività svolte. Il servizio dovrà essere svolto in modo tale da rispondere in modo ottimale alle seguenti esigenze: a) salvaguardare le migliori condizioni igienico sanitarie degli ambienti; b) mantenere integro l'aspetto estetico dei locali; c) assicurare la conservazione delle superfici sottoposte alle operazioni di pulizia; d) adottare le misure preventive e protettive atte a garantire la sicurezza e la salute oltre che del proprio personale anche di quello aziendale e degli ospiti frequentanti il servizio Spazio autismo. e) istituire appositi registri o simili nei quali dovranno essere annotate le prestazioni svolte. I prodotti impiegati dovranno essere tali da evitare danneggiamenti e macchiature alle strutture e agli infissi e quindi adeguati alla natura e ai tipi di superfici sulle quali si interverrà. Le operazioni da eseguirsi nei locali e negli annessi servizi igienici dovranno essere effettuate in modo da garantire comunque la pulizia dei locali in maniera soddisfacente, compatibilmente con lo svolgimento regolare delle attività svolte nei locali in uso ad Azienda. Verrà consegnata all'impresa assegnataria una copia delle chiavi per l'accesso agli edifici e per la sede di Spazio autismo. Le modalità di consegna, custodia e deposito delle chiavi e il loro elenco saranno concordati e sottoscritti da entrambe le parti. È fatto assoluto divieto di eseguire copia di tali chiavi. L'assegnatario si assume la piena e completa responsabilità della loro custodia, uso improprio, eventuale smarrimento e danni diretti od indiretti che ne possono conseguire. Inoltre deve adottare ogni accorgimento necessario per evitare intrusioni o manomissioni con conseguente danno ad Azienda o al personale dello stesso.


6.5) Attrezzature e prodotti di pulizia: Tutti indistintamente gli attrezzi, utensili, macchine e materiali per eseguire la pulizia, di cui ai precedenti articoli, dovranno essere approntati a cura e spese della ditta appaltatrice. In particolare, tra i materiali posti a suo carico rientrano: i detersivi, le scope, i contenitori necessari, le scale, gli strofinacci e quant'altro occorre per la regolare pulizia dei locali e delle attrezzature. E' altresì a carico dell'appaltatore la fornitura e il reintegro di sapone liquido igienizzante con antibatterico per i dispenser presenti nei bagni, tovaglioli in carta piegati a C, carta igienica e disinfettanti per le superfici. Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs n. 17 del 27.01.2010 e s.m.i. Le macchine e le attrezzature impiegate dalla ditta debbono essere tecnicamente valide, compatibili con ogni singolo servizio da prestare e poco rumorose. La ditta dovrà predisporre l'uso e l'impiego sia delle macchine sia delle attrezzature nel modo più razionale tenendo presente la possibilità ed i limiti che vi sono nella meccanizzazione dei lavori di pulizia. I macchinari dovranno essere dotati di tutti gli accessori per proteggere e salvaguardare l'operatore, nonché i terzi da eventuali infortuni durante l'uso. E' perentorio collegare le macchine in modo da assicurare una perfetta messa a terra. Su tutti gli attrezzi di proprietà dell'impresa è obbligatorio applicare targhette indicanti il nominativo dell'impresa stessa. Tutti i prodotti chimici utilizzati dall'impresa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità e modalità d'uso. E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, legno o piastrelle. Per le attrezzature tecnologiche, quali video, stampanti, fotocopiatrici e calcolatrici devono essere usati panni e liquidi idonei.

In esecuzione al Decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 2012 vanno garantiti i seguenti "Criteri ambientali minimi":

➤ Specifiche tecniche:

- I prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari) dovranno essere conformi a quanto riportato al capitolo 6, punto 6.1, specifiche tecniche di cui al Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012;
- I prodotti disinfettanti dovranno essere autorizzati dal Ministero della Salute ed essere conformi ai "criteri ambientali minimi" individuati al 6, punto 6.2 specifiche tecniche di cui al Decreto Ministero dell'ambiente 24/05/2012;
- I prodotti utilizzati per le pulizie periodiche o straordinari, tipo cere, deceranti, decappanti, smacchiatori di inchiostro, pennarelli, ecc., nonché i prodotti classificati super concentrati, dovranno essere conformi al regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai "criteri ambientali minimi"

Pag. 5 di 16



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

individuati al 6, punto 6.2 “specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati”;

➤ Clausole contrattuali:

- Vanno rispettati i divieti contenuti nei “Criteri Ambientali Minimi” riportati al Capitolo 5.5, punto 5.5.1 e 5.5.2 del Decreto Ministero dell’ambiente 24/05/2012;
- La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lg 81/08 e che nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs, siano trattati anche gli argomenti indicati al Capitolo 5.5, punto 5.5.3 del Decreto Ministero dell’ambiente 24/05/2012;

Art.7 - PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA PER INSERIMENTI LAVORATIVI

Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate: a) garantire l’attivazione di un inserimento lavorativo retribuito di una persona svantaggiata presso il servizio svolto il cui nominativo e monteore sia stato concordato con l’ente appaltante; b) predisporre, attuare e gestire i progetti personalizzati di inserimento lavorativo di cui alla lettera a del presente articolo; c) nominare un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi;

ART. 8 - VALUTAZIONE E CONTROLLO

Il controllo del rispetto delle prescrizioni contrattuali in merito alla puntualità nell’esecuzione delle prestazioni può essere effettuato per tutte le attività inserite nel programma per il mese di riferimento. La stazione appaltante può quindi effettuare ispezioni finalizzate a valutare il rispetto dei programmi delle attività. L’esito del controllo sulla singola attività è negativo se l’attività non viene eseguita nella data programmata. Qualora, l’appaltatore non dovesse eseguire l’attività entro il termine indicato, si farà carico degli oneri eventualmente sostenuti dalla stazione appaltante per l’esecuzione della stessa da parte di terzi

TITOLO II: RAPPORTI FRA LE PARTI E OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA


ART.8 – RAPPORTI FRA LE PARTI

- 1.Nell’espletamento dei servizi l’esecutore dovrà tenere contatti con il Servizio Amministrativo nella persona del Direttore o suo referente amministrativo, attenendosi alle disposizioni ed agli accordi stabiliti.
- 2.L’affidatario è tenuto a individuare un responsabile del servizio, i cui recapiti telefonici sono comunicati al Committente entro e non oltre la data di stipula del contratto, nonché a mettere a disposizione di Azienda un indirizzo di posta elettronica cui indirizzare eventuali segnalazioni di disservizio o richieste particolari, a cui l’affidatario si impegna a dare riscontro entro il giorno lavorativo seguente.
- 3.L’esecutore, prima dell’avvio del servizio, dovrà comunicare ad Azienda l’elenco nominativo degli addetti al servizio, con indicazione delle relative qualifiche. Tale elenco dovrà essere aggiornato nel caso di variazioni del personale impegnato durante la vigenza del contratto.

ART.9 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO.

1.L’aggiudicatario, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell’osservanza delle condizioni contrattuali e di perfetta esecuzione e riuscita dei servizi in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile di ogni danno a persone o cose, causati dall’esecuzione del servizio ed è obbligato ad indennizzare la stazione appaltante e i terzi dei danni medesimi senza alcun rimborso, ripristinando eventualmente anche le attrezzature e gli impianti danneggiati nel corso del servizio. Il personale, nell’espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni impartite dal personale della stazione appaltante investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto.

2.L’ appaltatore è tenuto a:



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

- eseguire il servizio di pulizia, anche in pendenza della stipulazione del contratto, in caso di avvio anticipato del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice;
 - assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti della stazione appaltante e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.
3. Inoltre si impegna a:
- reintegrare quanto danneggiato dal personale nell'espletamento del servizio di pulizia;
 - chiudere tutte le porte e le finestre;
 - spegnere gli interruttori di illuminazione;
 - fornire i nominativi e le qualifiche degli addetti allo svolgimento del servizio;
 - provvedere, in caso di assenza improvvisa dei singoli operatori alla loro immediata sostituzione, con personale di pari professionalità;
 - assicurare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli Accordi Regionali Integrativi dello stesso in vigore per il tempo in cui si svolge l'appalto.

ARTICOLO 10 -RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/16 l'Aggiudicatario è Responsabile del trattamento dei dati personali anche particolari ai sensi art. 9 del Regolamento UE 679/16 e giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16 in suo possesso riguardanti i destinatari del servizio e, pertanto, deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati, mediante l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento.

L'Aggiudicatario sarà nominato Responsabile esterno del Trattamento ai sensi art. 28 comma 1 del Regolamento UE 679/16.

L'impresa Aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Direzione dell'Azienda Isola il nominativo del proprio Responsabile della Protezione dei Dati nominato ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16.

TITOLO III: NORME GENERALI DI CONTRATTO

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipulazione del contratto l'Appaltatore deve presentare una cauzione definitiva, pari al 10% secondo le disposizioni dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento della penalità eventualmente comminate, costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa oppure mediante deposito presso la tesoriere Comunale. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La fidejussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta dell'Ente entro 15 gg. e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale. Qualora l'Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull'Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell'Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza dello stesso anche nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l'azione di risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

ART. 12 - ASSICURAZIONI

1.L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. A tal fine l'Appaltatore deve stipulare polizza RCT/RCO indicizzata, nella quale venga esplicitamente indicato che Azienda Isola debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza deve prevedere la copertura per danni a terze persone danni e/o a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. La polizza dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a €.1.500.000,00=

2.La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta dall' Appaltatore a copertura dei rischi sopra indicati dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante, unitamente alla dichiarazione con cui l'Appaltatore esoneri la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose;

2. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

3.L'impresa aggiudicataria si impegna a presentare ad Azienda Isola, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, le polizze assicurative richieste prima dell'avvio del servizio o entro ristretto e perentorio termine comunicato da Azienda Isola.

ART.13- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato. E' fatto divieto all'assuntore di subappaltare tutto o parte del contratto sotto pena di risoluzione del contratto stesso e del risarcimento dei danni.

ART. 14 - CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le imprese che cambieranno denominazione, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica dell'atto notarile il cambiamento della denominazione della ragione sociale, la fusione o la incorporazione.

ART. 15 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER SCIOPERO

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, in via preventiva e tempestiva. In tal caso l'Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizi pubblici essenziali, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Appaltatore verranno detratti dal corrispettivo contrattuale ovvero trasformati in prestazioni previo accordo tra le Parti.

ART.16 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Restano a carico della Stazione appaltante tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Appaltatore, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

TITOLO IV: PERSONALE

ART. 17- PERSONALE E REFERENTE ADDETTO AL SERVIZIO


La ditta dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con personale proprio e sufficiente al fabbisogno. La ditta identificherà un referente del servizio al quale la stazione appaltante si riferirà per tutte le questioni. Sarà facoltà della ditta assumere per il servizio di pulizia, personale di ambo i sessi. In ogni caso, però, il personale assunto dovrà essere idoneo e di buona condotta, nonché di gradimento dell'Amministrazione, che potrà, a suo insindacabile giudizio, chiederne la sostituzione. A tal fine, la ditta dovrà comunicare per iscritto, al responsabile del procedimento, le generalità e l'indirizzo del personale utilizzato e delle successive eventuali variazioni. Il personale della ditta appaltatrice dovrà essere dotato d'uniforme con le indicazioni della ditta. Il personale dovrà tenere un contegno educato, corretto e dovrà essere sorvegliato da apposito responsabile delegato dalla ditta il cui nome dovrà essere comunicato all'Azienda. Nelle esecuzioni delle prestazioni dovrà scrupolosamente evitarsi che si mettano in disordine carte ed altri documenti, eventualmente dimenticati sui tavoli, né aprire cassetti ed armadi oltre a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei servizi aziendali di cui si è venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio; inoltre si dovrà economizzare nell'uso dell'energia elettrica spegnendosi le luci non necessarie all'espletamento del servizio. La ditta appaltatrice dovrà salvaguardare, a termini di legge, gli attuali posti di lavoro, con il mantenimento dell'attuale organico impegnato nell'esecuzione dei servizi in oggetto, anche per garantire continuità ed efficienza della gestione.

ART. 18 - FORMAZIONE

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente capitolato e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante. Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto. La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

1. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di personale educativo adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.
2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
3. L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.
4. Precisamente l'impresa aggiudicataria si impegna nei confronti del personale:
 - a) Ad applicare il C.C.N.L. del settore Cooperative Sociali vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
 - b) Ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale;
5. L'impresa garantisce per tutta la durata del servizio la presenza di personale richiesto e idoneo per lo svolgimento del servizio.



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

6. L'impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche ai propri dipendenti, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici;
7. Tra l'Azienda Isola e il personale dell'aggiudicataria non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.
8. L'impresa aggiudicataria riconosce l'estraneità di Azienda Isola a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'aggiudicataria medesima ed il proprio personale dipendente o socio-lavoratore.
9. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri educatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante, ovvero l'Azienda, da ogni responsabilità.
10. L'impresa aggiudicataria deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli educatori e in generale tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

ART. 20 - DIVIETI

Ai dipendenti dell'Appaltatore è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, di prendere visione di documenti della Stazione Appaltante lasciati su tavoli e scrivanie. Ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio dovrà essere consegnato al Referente Unico per la Stazione Appaltante. E' fatto divieto di diffondere notizie o contenuti di atti e documenti dei quali il personale addetto al servizio dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni. E' fatto divieto assoluto all'Appaltatore od al suo personale dipendente di fare uso del telefono degli stabili per qualsiasi scopo. Il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà economizzare nell'uso di energia elettrica, acqua e spegnere le luci non necessarie. Al termine del servizio il personale lascerà immediatamente i locali del committente

ART. 21 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE


Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

TITOLO V : PREVENZIONE, SICUREZZA

ART. 22 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. L'affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e igiene del lavoro. L'affidatario deve dotare ogni operatore di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Ogni operatore dovrà essere, altresì, essere dotato di un cartellino di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore ed il nominativo della Ditta.
2. Le mansioni oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dall'esecutore nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.
3. Nell'esecuzione del servizio l'affidatario curerà che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.
4. In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 1, lettera b), del Testo Unico della Sicurezza, il DUVRI riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno

Pag. 10 di 16



AZIENDA ISOLA


Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

operare i lavoratori dell'Appaltatore e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, il DUVRI individua i principali rischi potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli. Si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. Richiamata la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si può parlare, in altri termini, di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano. Con l'obiettivo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il DUVRI potrà essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio. Il DUVRI potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'Impresa da formularsi entro 30 giorni dalla data di presa visione di detto documento ed a seguito della valutazione della Stazione Appaltante; l'Appaltatore del servizio, in altri termini, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. Nel DUVRI sono riportati soltanto i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Non sono, invece, riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività dell'Impresa; per detti rischi specifici derivanti dalla propria attività resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi

TITOLO VI: CORRISPETTIVI – PAGAMENTI -

ARTICOLO 23 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I prezzi pattuiti per il servizio saranno quelli fissati in sede di gara; nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura salvo eventuale applicazione di leggi che consentano la revisione del prezzo contrattuale.
2. L'aggiudicatario presenterà fatture mensili posticipate il cui ammontare dovrà essere pari all'importo offerto in sede di gara oltre IVA e oneri per i servizi a cadenza fissa suddiviso per 24 mensilità equivalenti al periodo di durata del contratto; per i servizi a richiesta presenterà fatture mensili posticipate in base al prezzo orario offerto oltre IVA nella misura di legge ed in base alle ore effettuate dagli operatori.
3. L'aggiudicatario dovrà trasmettere insieme alla fattura elettronica apposito allegato nel quale dovranno essere indicate per i servizi a richiesta le ore effettuate per il prezzo orario offerto. Tali fatture sono ammesse a pagamento entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione del servizio. Eventuali contestazioni interrompono tali termini. Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore in caso contrario trova applicazione l'articolo 30 comma 1 e seguenti del D. Lgs.50/2016 e ss. mm. ed ii. ;
4. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione delle fatture o nell'espletamento del servizio, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti;
5. Viene inoltre espressamente convenuto che l'Azienda Isola può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Impresa, o il rimborso spese a pagamento di penalità;



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

6. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per cause di forza maggiore non potrà dare titolo alla Impresa aggiudicataria per la richiesta di interessi di mora.

ART.24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla legge 13 Agosto 2010 n.136. A tal proposito, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto-legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione ad Azienda. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 163/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto


ART.25 - REVISIONE DEI PREZZI

- 1) È ammessa la revisione dei prezzi a partire dalla seconda annualità contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come disposto dal D.L. 4/2022 art.29. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità;
- 2) Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo di assicurare la copertura dei costi della manodopera, ferma restando la tempistica di cui al comma precedente, la revisione dei prezzi verrà effettuata, per le voci di costo relative al personale, solo in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente.
- 3) Per le altre voci di costo declinate nell'offerta economica, l'aggiornamento dei prezzi avverrà sulla base dell'ultima variazione percentuale dell'indice ISTAT-FOI rilevabile in quel momento rispetto al mese di avvio dell'esecuzione del servizio o, se successivamente intervenuto, rispetto al mese di decorrenza dell'ultimo aggiornamento.

TITOLO VI: ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.26 – RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'aggiudicataria.
2. Sarà obbligo della Impresa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
3. Inoltre l'espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'impresa aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.
4. L'Azienda Isola sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l'impresa aggiudicataria, che sarà l'unico e solo responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

ART.27 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. La stazione appaltante procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato, con particolare riguardo alla qualità dei servizi, alla corretta assunzione del personale impiegato ed alla tutela degli utenti.

2. Fermo restando che le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione. (art. 113-bis D. lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii.), per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comminare al soggetto aggiudicatario le seguenti penali:

descrizione	penalità
ove non sia espletato per due volte consecutive il servizio di pulizia ordinaria. La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascuna sede ove il servizio non è stato eseguito	250€
ove anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto al progetto tecnico presentato in sede di gara, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascuna sede dove il servizio è stato incompletamente o carentemente eseguito e per ciascuno dei giorni di incompletezza o carenza del servizio stesso, fino al ripristino.	250€
) ove non sia espletato il servizio di pulizia straordinaria secondo le tempistiche previste dal capitolato	400€
) ove il servizio di pulizia periodica sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto al capitolato, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascuna sede dove il servizio è stato incompletamente o carentemente eseguito e per ciascun ritardo nella messa a ripristino	400€
) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora non sia successo alcun incidente o grave anomalia	1.000€
per prodotti non conformi a quelli dichiarati dall'Appaltatore in sede di offerta e non corrispondenti alle caratteristiche ecologiche indicate del presente capitolato speciale d'oneri.	400€
qualora in corso di esecuzione del contratto l'Impresa utilizzi personale assunto non regolarmente, l'Amministrazione appaltante applicherà, per una prima infrazione, € 1.000,00 per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l'applicazione di una penale di importo doppio per ogni persona non in regola	

3. Per ritardi superiori a giorni 30 la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.


4. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione. (art. 113-bis D. lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii.).

5. Per ogni violazione sarà avviata la procedura di contestazione mediante PEC al recapito appositamente fornito dalla ditta. Entro 3 giorni dalla data di ricevimento della contestazione scritta, l'aggiudicatario deve fornire le proprie controdeduzioni scritte, tramite PEC. Dell'esito del procedimento sarà data comunicazione alla ditta entro 30 giorni dalle controdeduzioni o, in mancanza, della scadenza del termine per la presentazione delle stesse. In caso di mancato invio nei termini o di motivazioni giudicate non accoglibili, saranno applicate le penali sopra indicate. L'Amministrazione o stazione appaltante procederà al recupero delle penali mediante rivalsa sulla prima fattura emessa dalla ditta.

6. L'applicazione delle penali non preclude eventuali altre azioni. L'applicazione della penale non solleva la ditta dalle responsabilità civili e penali che ha assunto con la stipulazione del contratto.

7. Nel caso di applicazione di sanzioni dalle Autorità competenti in materia d'igiene dei locali, le stesse saranno poste a carico della parte inadempiente.

8. Nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più parti nelle quali è articolata l'esecuzione del servizio/fornitura, la penale si applica ai rispettivi importi. Azienda Isola potrà avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

ART. 28 - RIFUSIONE DANNI

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante può rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'Appaltatore per servizi già eseguiti, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata

ART.29- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., nonché dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016, potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

1. dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;
2. per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente od una grave anomalia;
3. in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
4. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
5. nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore; φ) in caso di impiego da parte della ditta di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;
6. gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
7. interruzione non motivata del servizio;
8. per subappalto non autorizzato;
9. esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia.

Il contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti di Azienda.

La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell'Impresa nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010.

La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno. La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Appaltatore con addebito ad essa del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto.

ART. 30 - RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA

La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di servizio con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

TITOLO VII: NORME FINALI

ART.31 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione appaltante e dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art.1965 del Codice civile. La proposta di transazione può essere formulata: • dall'Appaltatore può essere presentata all'esame dall'Amministrazione appaltante; • dall'Amministrazione appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione del medesimo. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 32 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Bergamo (Italia). E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo

ART.33- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. L'impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare il contratto previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 24 del presente capitolato, previo deposito delle eventuali spese contrattuali e previa stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.
2. Qualora l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della garanzia provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni.
3. In caso di decadenza dell'aggiudicazione la Stazione appaltante (l'Azienda) si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione nei confronti della impresa seconda classificata.
4. Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: affidamento del servizio di pulizie da svolgersi nei locali in uso ad Azienda Isola nella sede aziendale sita a Terno d'Isola e nella sede di Spazio Autismo sita a Ponte San Pietro" per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2024 (con possibilità di proroga di anni due 2025/2026).



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

Il trattamento dei dati personali, dei dati particolari (art. 9 del GDPR) e dei dati giudiziari (art. 10 del GDPR), verrà svolto in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l'Azienda Isola in persona del legale rappresentante pro tempore, Maria Fantini.

Il Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4 comma 8 e art. 28 comma 1 del GDPR per l'Azienda Isola è il Direttore, Dott. Marco Locatelli.

Il Responsabile Protezione Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR di Azienda Isola è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

ART. 35 – ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLE COMUNICAZIONI

1. L'impresa aggiudicataria dovrà eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il domicilio presso la sua sede individuata all'atto della stipulazione del contratto.

2. Le comunicazioni relative al rapporto di appalto dovranno essere effettuate al domicilio eletto in sede di stipulazione del contratto con le seguenti modalità:

- mediante posta elettronica certificata;
- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante consegna a mano dei responsabili della impresa o dell'Azienda Isola ovvero dei dipendenti espressamente a ciò autorizzati.

ART. 36 - RICHIAMO ALLA LEGGE E NORME DI RINVIO

1. Il servizio è regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla lettera d'invito e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il servizio dovrà svolgersi secondo le modalità e le disposizioni date dall'Azienda.